



VU

III Settore – Servizi Tecnici  
Viabilità  
Il Dirigente

Provincia di Rieti  
PARTENZA Classif 07 VI  
Prot.n. 29782 del 23/10/2018

Oggetto: **Ordinanze n. 58 e n. 59 del 28/10/2014.** Prescrizione di catene per neve o mezzi antisdrucchiolevoli omologati a bordo dei veicoli e obbligo di circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati o pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni nevose lungo le Strade Provinciali.

- Al Sig. Prefetto Rieti
- Al Sig. Questore Rieti
- Al C.do Carabinieri Rieti
- Al C.do Polizia Stradale Rieti
- Al C.do Guardia di Finanza Rieti
- Al C.do Vigili del Fuoco Rieti
- Alla Polizia Provinciale Sede
- Alla A.S.L. 118 Rieti
- Al COTRAL Rieti
- Ai Sigg. Sindaci della Provincia Loro Sedi
- All' ASTRAL-Azienda Strade Lazio Roma
- All' ANAS - Comp.to del Lazio Roma
- Alla Regione Lazio ex Genio Civile Rieti
- Alla Regione Lazio Viabilità Roma
- Al C.C.I.S. viaggiare informati Roma
- Alla Redazione de:  
"Il Messaggero" Rieti
- Ai Geometri di zona Sede
- Agli Assistenti Tecnici Loro Sedi



Il dirigente III Settore

Comunica

per opportuna conoscenza e informazione, che permangono in essere, anche per la **stagione invernale 2018/2019**, gli obblighi e le prescrizioni relativi alle **ordinanze**, di cui all'oggetto, **n. 58 e n. 59 del 28/10/2014**, emanate dal V Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Rieti che, come riportato nelle stesse, **hanno validità permanente nel periodo indicato** fino a loro revoca e/o modifica, per i periodi e le zone come di seguito specificato:

**Ordinanza n. 58 del 28/10/14:** Prescrizione di catene per neve o mezzi antisdrucchiolevoli omologati a bordo dei veicoli, **periodo 15 novembre – 15 aprile**, e obbligo di circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati o pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni nevose lungo le **Strade Provinciali**;

**Ordinanza n. 59 del 28/10/14:** Prescrizione di catene per neve o mezzi antisdrucchiolevoli omologati a bordo dei veicoli, **periodo 1 novembre – 30 aprile**, e obbligo di circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati o pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni nevose lungo la **S.P. n. 10 “Turistica del Terminillo” tratto Campoforogna – rifugio Sebastiani CAI (km 18+150) e Leonessa – Fontenova (km 10+250), S.P. n. 10/a “Tre Faggi” tratto da bivio S.R. 4 bis “del Terminillo” a Località Cinque Confini.**



Il Dirigente  
(Ing. Sandro Orlando)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sandro Orlando", written over a circular stamp.

V SETTORE – VIABILITA' E TRASPORTI

ORDINANZA N. 58 del 28.10.14

**OGGETTO:** “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve lungo le strade provinciali”

**IL DIRIGENTE V SETTORE**

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata, nonché repentini abbassamenti di temperature possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot.RU/1580 del 16/01/2013;

**ORDINA**

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, di cui all'allegato elenco, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
2. L'obbligo di cui al precedente punto 1) deve intendersi esteso anche a tutte le strade non comprese nell'elenco allegato in caso di presenza di neve e ghiaccio e secondo l'ordinaria diligenza.
3. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
4. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
5. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
6. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
7. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

8. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
9. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
10. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'art.122, fig.87, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" da apporsi nei punti a maggior incidenza di transito e pericolo, stante l'oggettiva impossibilità tecnica e finanziaria di procedere all'installazione lungo tutta la rete.
11. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
12. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza, che assume validità permanente nel periodo indicato in epigrafe fino a sua revoca e/o modifica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.



IL DIRIGENTE  
(Arch. Pasquale Zangara)